

Codice A1814B

D.D. 21 settembre 2022, n. 2892

Autorizzazione idraulica per taglio piante presenti in sponda destra del torrente Erro in località Arbiglia del Comune Cartosio (AL). Richiedente: sig. omissis...



ATTO DD 2892/A1814B/2022

DEL 21/09/2022

DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE

A1800A - OPERE PUBBLICHE, DIFESA DEL SUOLO, PROTEZIONE CIVILE, TRASPORTI E LOGISTICA

A1814B - Tecnico regionale - Alessandria e Asti

OGGETTO: Autorizzazione idraulica per taglio piante presenti in sponda destra del torrente Erro in località Arbiglia del Comune Cartosio (AL). Richiedente: sig. *omissis*

In data 07/09/2022 (ns. prot. n. 37617) il sig. *omissis*, CF *omissis* ha presentato istanza intesa ad ottenere l'autorizzazione all'esecuzione di un intervento di manutenzione idraulica mediante taglio piante inclinate e pericolanti site in sponda destra del torrente Erro (iscritto nell'elenco delle acque pubbliche della Provincia di Alessandria) in località Arbiglia nel Comune Cartosio (AL) nell'area demaniale antistante i mappali 31 e 32 del Fg 18.

L'intervento sulla vegetazione da realizzarsi in area demaniale è finalizzato alla messa in sicurezza dell'area dalle piante inclinate e deperienti, interessa una fascia indicativa di circa un metro dal confine e dovrà essere eseguito nell'area indicata sullo stralcio planimetrico allegato all'istanza.

Considerato che, a seguito dell'esame dell'istanza, l'intervento in argomento può nel complesso ritenersi ammissibile nel rispetto del buon regime idraulico delle acque, in quanto inerente il mantenimento dell'ufficiosità idraulica del corso d'acqua, e compatibile con la normativa di tutela forestale, con l'osservanza delle modalità d'intervento sotto riportate.

Il tipo di intervento rientra nel campo di applicazione dell'art. 37 bis (interventi di manutenzione idraulica) e conseguenza a ciò, l'intervento è a canone nullo trovando applicazione quanto previsto dalla lettera n) della Tabella Canoni di cui alla lr. 19/2018.

Dato atto che il procedimento si è concluso nei termini previsti dall'articolo 2 del regolamento regionale n. 14/R/2004, così come modificato dal regolamento regionale n. 2/R/2011 .

Attestata la regolarità amministrativa del presente atto ai sensi della Deliberazione della Giunta Regionale 17 ottobre 2016, n. 1-4046 "Disciplina del sistema dei controlli interni", come modificata dalla Deliberazione della Giunta Regionale del 14 giugno 2021 n. 1-3361.

Tutto ciò premesso,

IL DIRIGENTE

Richiamati i seguenti riferimenti normativi:

- il T.U. n. 523/1904 ("Testo unico delle disposizioni di legge intorno alle opere idrauliche delle diverse categorie");
- l'art. 17 "Attribuzioni dei dirigenti" della L.R. 23/2008 "Disciplina dell'organizzazione degli uffici regionali e disposizioni concernenti la dirigenza ed il personale";
- gli artt. Art. 86 "Gestione del demanio idrico" e 89 "Funzioni conferite alle regioni e agli enti locali" del D.lgs. 112/1998 "Conferimento di funzioni e compiti amministrativi dello Stato alle regioni ed agli enti locali, in attuazione del capo I della legge 15 marzo 1997, n. 59";
- l'art. 59 "Funzioni della Regione" della L.R. 44/2000 "Disposizioni normative per l'attuazione del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112 "Conferimento di funzioni e compiti amministrativi dello Stato alle Regioni ed agli Enti locali, in attuazione del Capo I della legge 15 marzo 1997, n. 59";
- la L.R. 12 del 18/5/2004 "Disposizioni collegate alla Legge Finanziaria per l'anno 2004" e ss.mm.ii. e il regolamento regionale n. 14/R/2004 così come modificato dal regolamento regionale n. 2/R/2011 "Prime disposizioni per il rilascio delle concessioni per l'utilizzo di beni del demanio idrico fluviale e lacuale non navigabile e determinazione dei relativi canoni (Legge regionale 18 maggio 2004, n. 12)";
- la L.R. n. 19 del 17/12/2018 art. 56 e Allegato A;
- il regolamento regionale n. 8/R del 20/09/2011 così come modificato dal regolamento n. 2/R del 21/02/2013 e n. 4/R del 06/07/2015 (in particolare artt. 37bis e 38);
- Decreto del Presidente della Giunta Regionale 20 settembre 2011, n. 8/R, Regolamento regionale recante: "Regolamento forestale di attuazione dell'articolo 13 della Legge regionale 10 febbraio 2009, n. 4 "Gestione e promozione economica delle foreste";
- la Circolare del Presidente della Giunta regionale 17 settembre 2012, n. 10/UOL/AGR "Chiarimenti in ordine alle tipologie d'intervento nelle aree di pertinenza dei corpi idrici di cui all'articolo 37 del regolamento regionale D.P.G.R. n. 8/R del 20 settembre 2011 escluse dalle autorizzazioni di cui all'articolo 146 del 22 gennaio 2004, n. 42 (Codice dei beni culturali e del paesaggio)";

determina

- di autorizzare ai fini idraulici, sig. *omissis* ad eseguire l'intervento di taglio piante presenti in sponda destra del torrente Erro in località Arbiglia del Comune Cartosio (AL), nel tratto demaniale antistante i mappali vari nella posizione e secondo le caratteristiche e modalità indicate negli elaborati cartografici allegati, la cui copia sarà conservata nell'archivio informatico di questo Settore, e subordinatamente all'osservanza delle seguenti condizioni:

1. i lavori di taglio dovranno essere realizzati nelle aree indicate dalla documentazione presentata e nessuna variazione potrà essere introdotta senza la preventiva autorizzazione da parte di questo Settore;

2. il taglio dovrà avvenire nelle modalità e secondo quanto previsto dal Decreto del Presidente della Giunta Regionale 20 settembre 2011, n. 8/R, Regolamento regionale recante: “Regolamento forestale di attuazione dell’articolo 13 della legge regionale 10 febbraio 2009, n. 4 (Gestione e promozione economica delle foreste)” e ss.mm.ii.;
3. è obbligo del soggetto richiedente procedere alla raccolta ed allontanamento del materiale legnoso dalle aree interessate dal taglio avendo cura di allontanarlo e ponendolo in zona sicura non raggiungibile dalle acque di piena;
4. tutte le operazioni che saranno eseguite non dovranno arrecare danno o pregiudizio alle sponde del corso d’acqua e non dovranno essere abbandonati sulle sponde e/o in alveo i residui delle lavorazioni (ramaglie, scarti di lavorazione, ecc.), che dovranno essere opportunamente smaltiti in base alla normativa vigente;
5. il richiedente è pertanto responsabile di qualsiasi danno che possa derivare per causa dei lavori effettuati, degli operai e dei mezzi d’opera usati, ed è tenuto ad eseguire, a propria cura e spese, tutti i lavori che si rendessero comunque necessari per ripristinare lo stato dei luoghi al fine di garantire il regolare deflusso delle acque; resta comunque esclusa ogni responsabilità di questo Settore, in ordine ad eventuali danni conseguenti agli interventi in oggetto, rimanendo tale responsabilità a totale carico dell’esecutore dei lavori;
6. durante lo svolgimento dell’attività il richiedente è tenuto ad ottemperare ai disposti in materia di sicurezza dei lavoratori operanti nel cantiere, ai sensi del d.lgs n. 81/08, in relazione al possibile pericolo in caso di innalzamento dei livelli idrici in alveo;
7. i lavori in argomento dovranno essere eseguiti, a pena di decadenza dell’autorizzazione stessa, entro il termine termine di un anno dalla data della presente autorizzazione e dovranno essere eseguiti nel rispetto dei limiti temporali e delle norme di polizia forestale stabilite dalla L.R. n. 4 del 10/02/2009 e dal relativo regolamento forestale n. 8/R approvato con D.P.G.R. in data 20/09/2011, modificato dal regolamento n. 2/R approvato con D.P.G.R. in data 21/02/2013 e dal Decreto del Presidente della Giunta Regionale n. 4/R del 06/07/2015 (in particolare artt. n. 18, 37 e 37 bis);
8. il soggetto autorizzato dovrà comunicare al Settore Tecnico Regionale di Alessandria e Asti e al Comando Gruppo Carabinieri Forestale di Alessandria l’inizio (con anticipo di almeno 7 gg) e l’ultimazione dei lavori, al fine di consentire eventuali accertamenti tesi a verificare la rispondenza fra quanto previsto e quanto realizzato. Ad avvenuta ultimazione il titolare dell’autorizzazione dovrà inviare dichiarazione attestante che l’intervento è stato eseguito conformemente al progetto e alle prescrizioni avute.

Il presente nulla osta non costituisce presunzione di legittimità sotto ogni altro aspetto diverso da quello strettamente idraulico, ferme restando tutte le vigenti norme e disposizioni di legge di competenza delle autorità regionali, provinciali e comunali con particolare riguardo alla normativa di salvaguardia ambientale ed anti-inquinamento.

L’autorizzazione è accordata ai soli fini idraulici e forestali e del demanio idrico, fatti salvi i diritti di terzi, da rispettare pienamente sotto la responsabilità civile e penale del soggetto autorizzato, il quale terrà l’Amministrazione Regionale ed i suoi funzionari sollevati ed indenni da ogni pretesa o molestia da parte di terzi e risponderà di ogni pregiudizio o danno che dovesse derivare ad essi in conseguenza della presente autorizzazione.

Resta in capo al concessionario l'acquisizione di ulteriori pareri ed autorizzazioni disposti dalle leggi vigenti, con particolare riferimento alla normativa in materia ambientale, paesaggistica, tutela della fauna ittica, ecc. .

Il presente nulla osta si intende valido per 12 mesi dalla data di emissione della presente.

Con il presente provvedimento è autorizzata l'occupazione temporanea delle aree demaniali interessate dai lavori.

La presente determinazione sarà pubblicata sul Bollettino Ufficiale della Regione Piemonte ai sensi dell'art. 61 dello Statuto e dell'art. 5 della L.R. 22/2010.

Avverso il presente provvedimento è ammesso ricorso al Tribunale Superiore delle acque pubbliche, al Tribunale regionale delle acque con sede a Torino (secondo le rispettive competenze) o al T.A.R. entro 60 giorni ed al Capo dello Stato entro 120 giorni dall'avvenuta piena conoscenza dell'atto.

IL FUNZIONARIO ESTENSORE

Luisella Sasso

IL DIRIGENTE (A1814B - Tecnico regionale - Alessandria e Asti)
Firmato digitalmente da Roberto Crivelli